



## Comune di Santa Maria in Calanca

---

### **Comune di Santa Maria in Calanca – Revisione della pianificazione – Prolungamento della zona di pianificazione in vigore**

In occasione della seduta del 11 marzo 2019, sulla base dell'art. 21 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC), il Municipio ha emanato una zona di pianificazione per tutto il territorio comunale valida fino al 10 marzo 2021 con i seguenti obiettivi:

- a. Esame della riduzione delle zone edificabili, in particolare residenziali, miste e centrali al di fuori e a margine dei comprensori già edificati in larga misura in conformità alle prescrizioni dell'art.15 cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) nonché del Piano direttore cantonale, sezione Insediamento del 20 marzo 2018 (PDC-I).
- b. Attuazione delle ulteriori prescrizioni dell'art. 15 LPT nonché del PDC-I, in particolare in merito alla promozione di uno sviluppo edilizio di qualità rivolto verso l'interno e alla promozione del rinnovo degli insediamenti (PDC-I, capitolo 5.1.2, Indicazioni attuative).
- c. Elaborazione di normative comunali riguardanti gli edifici protetti e tipici del sito come pure la determinazione degli edifici tipici del sito (Art. 9 Legge federale sulle abitazioni secondarie, LASEC).

In occasione della seduta dell'11 marzo 2021 e con l'autorizzazione del Dipartimento dell'economia e socialità del 19 marzo 2021 il Municipio ha prolungato la zona di pianificazione di due anni, fino al 9 marzo 2023.

Siccome i lavori inerenti alla revisione della pianificazione delle utilizzazioni sono ancora in atto, in occasione della seduta del 31 gennaio 2023 il Municipio ha deciso di prorogare di ulteriori due anni, fino all'8 marzo 2025, la zona di pianificazione in vigore su tutto il territorio comunale.

Con la decisione del 21.02.2023 Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni, in base all'art. 21 cpv. 3 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) nonché dell'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC) ha autorizzato una seconda proroga di due anni del termine di validità della zona di pianificazione su tutto il territorio comunale.

Nella zona di pianificazione non può essere intrapreso nulla che possa ostacolare o contrastare la nuova pianificazione. Progetti di costruzione non possono essere autorizzati se sono in contrasto con le pianificazioni e le prescrizioni cresciute in giudicato o se sono in contrasto con quelle previste (art. 21 cpv. 2 LPTC).



## Comune di Santa Maria in Calanca

---

Durante il periodo di validità della zona di pianificazione, il rilascio delle autorizzazioni edilizie va rinviato in particolare se il progetto di costruzione:

- interessa superfici che si trovano al di fuori dei comprensori già edificati in larga misura (in particolare, in superfici di potenziale dezonamento secondo il rilevamento effettuato in tutto il Cantone nel quadro del PDC-I, nonché secondo il relativo rilevamento del comune);
- concerne aree di potenziale densificazione e/o rinnovo dell'insediamento;
- concerne un potenziale edificio degno di protezione senza utilizzazione a scopo abitativo all'interno della zona edificabile.

Il Municipio si riserva la possibilità di concretizzare o adeguare la zona di pianificazione

in ogni momento in base allo stato attuale della pianificazione. Il Municipio si riserva la possibilità di concretizzare o adeguare la zona di pianificazione in ogni momento in base allo stato attuale della pianificazione.

La proroga della zona di pianificazione può essere impugnata con ricorso di pianificazione territoriale presso il Governo entro 30 giorni dalla comunicazione pubblica (art. 101 cpv. 1 LPTC).

Il Municipio

Santa Maria in Calanca, 23.02.2023